



**CENTRO
CERTIFICAZIONE
QUALITÀ**

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
2	2020.06.26	Eliminazione riferimenti ISO 14001:2004	RSGD	Amministratore
1	2017.06.06	Adeguamento Uso del Logo secondo la 17021:2015	Dir. Tecnica	Amministratore
0	2017.02.07	Emissione per acquisizione documenti Istituto Deming	Dir. Tecnica	Amministratore

INDICE

1 Premessa	3
2 Generalità	3
3 Classificazione dei rilievi	3
4 Requisiti generali per la certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale	4
5 Rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione	4
5.1 Stage1	4
5.2 Stage 2.....	6
5.3 Emissione del certificato	6
5.4 Sorveglianza	7
5.5 Prescrizioni relative alle organizzazioni del settore IAF 28.....	7
6 Doveri specifici delle Organizzazioni inerenti la conformità legislativa	8
7 Prescrizioni relative al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI)	9
8 Prescrizioni relative all'individuazione di "pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni	10
9 Prescrizioni relative alla gestione di fornitori e appaltatori.....	10
10 Sospensione e revoca della certificazione.....	11
11 Registrazione dei reclami	11
12 Uso del Logo e del Certificato.....	11

1 Premessa

I punti del presente Regolamento sono da intendersi ad integrazione dei paragrafi del “Regolamento per la certificazione e l'uso del marchio” (REG01), in uso già a Centro Certificazione Qualità per la certificazione dei sistemi di gestione, per la parte comune e/o equipollente. Pertanto, ove non si dettagliano aspetti specifici per lo schema di certificazione in oggetto, vale quanto definito in detto regolamento, e nelle procedure in esso richiamate.

2 Generalità

Il presente Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione Ambientale fa parte integrante del contratto di certificazione ed illustra le regole e le procedure supplementari/integrative applicate da Centro Certificazione Qualità S.r.l. per il rilascio di certificazioni dei Sistemi di Gestione Ambientali **in accordo alla norma UNI EN ISO 14001:2015** rispetto a quanto definito nel “REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E L'USO DEL MARCHIO” di Centro Certificazione Qualità S.r.l. (REG01).

3 Classificazione dei rilievi

Ad integrazione di quanto previsto nel §3.2.2 del “REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E L'USO DEL MARCHIO” (REG01) relativamente ai rilievi riscontrati in sede di verifica ispettiva, l'OdC applica i seguenti criteri:

Non Conformità

- L'assenza o la mancanza di implementazione e mantenimento di uno o più requisiti del SGA (Es: la totale mancanza di soddisfacimento di un requisito della Norma di riferimento; un numero di carenze rilevate su di uno stesso requisito che, combinate insieme, denotano la totale mancanza di soddisfacimento del requisito stesso).
- Una carenza di natura legislativa che possa costituire evidenza della mancata volontà o capacità del SGA dell'Organizzazione di soddisfare in modo continuativo i requisiti cogenti.
- La mancata volontà o capacità dell'Organizzazione di rispettare i requisiti legislativi pertinenti allo scopo e ambito dell'audit (es: violazioni di legge o di prescrizioni autorizzative ripetute o perduranti nel tempo) e che mettono in dubbio la capacità dell'organizzazione di tenere sotto controllo tale criticità attraverso adeguate ed efficaci procedure e modalità operative.
- Nel caso in cui durante le sorveglianze, i rinnovi o le visite straordinarie o supplementari, vengano evidenziate situazioni di non conformità autorizzativa non riscontrate negli audit precedenti (ad esempio una autorizzazione scaduta, oppure un nuovo impianto per il quale non è stata ottenuta l'autorizzazione).
- Un'Organizzazione esercita un'attività o utilizza un impianto soggetti al controllo dei VVF, senza avere prima assicurato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo esercizio dell'attività, inclusa l'applicazione delle misure di sicurezza;
- Una situazione che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, mette in dubbio la capacità del Sistema di gestione dell'Organizzazione di soddisfare la Politica ambientale e gli Obiettivi fissati.
- Qualsiasi carenza che possa portare ad un impatto ambientale significativo.
- Qualsiasi carenza che il giudizio e l'esperienza del GVI indichino come tale da portare ad un decadimento del SGA od a ridurre materialmente la sua capacità di assicurare gestione ambientale controllata.
- Qualsiasi non soddisfacimento dei requisiti di tipo legislativo pertinenti alla norma/schema di certificazione (ad es.: legislazione ambientale).
- Mancanza di autorizzazioni o documenti equivalenti richiesti dalla legislazione vigente in campo e propedeutiche al tipo di attività esercitata dall'organizzazione.

Osservazioni

- Carenza di tipo marginale che non pregiudica la capacità di soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale, né disattende disposizioni normative cogenti.
- Qualsiasi carenza che non abbia probabilità di portare ad un impatto ambientale significativo.
- Qualsiasi carenza che non abbia probabilità di portare ad un decadimento del SGA od a ridurre materialmente la sua capacità di gestione ambientale controllata.
- Una o più piccole carenze osservate nell'esame di un requisito completo del SGA.

Commenti

Si definiscono come Osservazioni, pur sussistendo una situazione di conformità, tutte le segnalazioni per il miglioramento e di opportunità per accrescere l'efficienza e l'efficacia e/o migliorare la gestione delle attività e dei processi di un'Organizzazione. Segnatamente:

- quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del SGA;
- ove non sia necessaria una rapida chiusura dello scostamento rilevato;
- rilievi di tendenza verso la non conformità;

- lievi discrepanze del sistema rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative;
- nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:
 1. Requisito specificato
 2. Scostamento o mancanza di applicazione del requisito
 3. Evidenza oggettiva

4 Requisiti generali per la certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale

Ad integrazione di quanto definito nel §5 del “Regolamento per la certificazione e l'uso del marchio” (REG01), per ottenere la Certificazione da parte di Centro Certificazione Qualità, il Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione deve soddisfare i requisiti della **Norma UNI EN ISO 14001:2015** nonché le prescrizioni di Accredia (a titolo esemplificativo le prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale “RT-09”).

Valgono, altresì, quale supporto al seguente regolamento le “Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche” UNI/TR 11331:2009.

L'Organizzazione richiedente per ottenere la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015 deve:

- aver effettuato l'analisi ambientale e del Contesto e delle condizioni ambientali, influenzate e che sono in grado di influenzare l'organizzazione, in relazione al sito/i per il quale viene richiesta la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale che contempli almeno la descrizione dell'attività eseguita e l'identificazione degli aspetti ambientali associati alle proprie attività, prodotti, servizi e i relativi impatti ambientali;
- disporre di un Manuale in cui sia definito e documentato il campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, la descrizione degli elementi e dei processi di detto sistema e le relative interazioni. Deve contenere o richiamare le procedure di sistema e le eventuali istruzioni operative; va valutato che detta documentazione copra tutti i requisiti della norma e sia ad essi conforme, prenda in considerazione i requisiti della Norma fornendo una descrizione delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità a tali requisiti e contenga un'adeguata descrizione dell'Organizzazione o il richiamo a documento allegato;
- dimostrare che il proprio Sistema di Gestione Ambientale sia pienamente attuato. All'uopo Centro Certificazione Qualità S.r.l. richiede che:
 - o il Sistema di gestione Ambientale sia applicato da almeno tre mesi;
 - o sia stato effettuato almeno un ciclo completo di Verifiche Ispettive Interne, esteso a tutti i siti se applicabile;
 - o la Direzione dell'Organizzazione abbia effettuato e documentato almeno un riesame del Sistema di Gestione Ambientale;
 - o siano stati valutati e identificati gli aspetti ambientali significativi;
 - o siano stati stabiliti e documentati gli obiettivi ed i relativi programmi ambientali;
 - o siano stati effettuati e registrati i monitoraggi degli impatti ambientali ed i controlli delle attività ad esse associate;
 - o siano state messe in atto azioni per il miglioramento continuo e la prevenzione dell'inquinamento.

Oltre a quanto stabilito dal del “Regolamento per la certificazione e l'uso del marchio” (REG01), l'Organizzazione richiedente per ottenere la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015 deve l'Organizzazione deve comunicare a CCQ eventuali attività/siti esclusi dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali esclusioni.

Fatto salvo quanto previsto al § 8.1 “Doveri dell'Organizzazione” del “Regolamento per la certificazione e l'uso del marchio” (REG01), l'organizzazione certificata o richiedente la certificazione, è tenuta ad informare tempestivamente Centro Certificazione Qualità circa eventuali incidenti/emergenze ambientali occorse o in presenza di osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o a situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività che l'Organizzazione svolge, indipendentemente dal campo di applicazione del SGA.

5 Rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione

L'organizzazione richiedente la certificazione deve intraprendere un iter di certificazione condotto da Centro Certificazione Qualità, seguendo gli Stage di seguito descritte.

L'Organizzazione deve comunicare a Centro Certificazione Qualità eventuali attività/siti esclusi dal campo di applicazione del Sistema di gestione Ambientale ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali esclusioni.

5.1 Stage1

Pianificazione e realizzazione

CENTRO CERTIFICAZIONE QUALITÀ S.r.l.

Sede Legale ed Operativa:– Via Caudio, 77 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel.: 081-8444237, Fax: 081-0603388

email info@centrocert.it – sito web www.centrocert.it

Ad integrazione di quanto già definito nel regolamento di certificazione del sistema qualità, per la certificazione ambientale ISO 14001, va precisato che lo Stage 1 può essere preceduta da un pre-audit, ove richiesto dall'organizzazione, che in ogni caso non deve superare i 2(due) gg-uomo (Accredia RT-09).

L'intervallo tra lo Stage 1 e lo Stage 2 deve essere congruo sia a preparare e trasmettere all'organizzazione da certificare il piano di audit dello Stage 2, sia a consentire all'organizzazione medesima di risolvere adeguatamente quelle problematiche, emerse in occasione dello Stage 1, e che nel corso dello Stage 2 potrebbero divenire non conformità.

Esclusivamente per organizzazioni con meno di 10 (dieci) dipendenti ed impatto ambientale "basso" o "limitato" è possibile eseguire gli Stage 1 e 2 in giornate consecutive (Accredia RT-09). Naturalmente tale ultima eccezione non è praticabile, ove in occasione dello Stage 1 dovessero emergere criticità tali da precludere il rilascio della certificazione (a titolo esemplificativo carenze nel soddisfacimento di uno o più punti della norma, dubbi sulla capacità del sistema al conseguimento degli obiettivi prefissati).

Dei rilievi emersi in Stage 1, che pregiudicano e/o impongono la pianificazione dello Stage 2 ad adeguata distanza dallo Stage 1, viene data tempestiva e formale comunicazione all'organizzazione.

Obiettivi

Nel corso dello Stage 1 Centro Certificazione Qualità dovrà valutare che:

1. L'Organizzazione abbia identificato e documentato la valutazione degli aspetti ambientali significativi delle proprie attività, prodotti e servizi che, all'interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione aziendale, l'organizzazione può tenere sotto controllo e di quelli sui quali può esercitare un'influenza e documentare l'affidabilità di tale valutazione in relazione al tipo di Organizzazione. Tale Stage di valutazione deve essere supportata da dati e informazioni di natura qualitativa e quantitativa per i diversi aspetti ambientali identificati, i quali dovranno essere raccolti e resi disponibili in modo organico.
2. L'Organizzazione disponga di tutte le autorizzazioni di natura ambientale, in corso di validità, necessarie per lo svolgimento della propria attività.
3. L'Organizzazione risulti conforme agli adempimenti contenuti nelle autorizzazioni di natura ambientale di cui dispone e agli adempimenti richiesti dalla legislazione ambientale ad essa applicabile.
4. La documentazione del SGA dell'organizzazione, incluse le procedure, copra tutti i requisiti della norma e sia ad essi conforme.
5. L'organizzazione abbia definito la propria struttura e abbia definito le responsabilità e i compiti del personale chiave nonché il luogo e i siti ove vengono svolte le attività operative afferenti agli aspetti ambientali significativi e relativi impatti.
6. Sia stato effettuato almeno un ciclo completo di Verifiche Ispettive Interne, esteso a tutti i siti se applicabile.
7. Sia stato effettuato il Riesame della direzione.
8. Lo scopo di certificazione sia stato correttamente identificato; a tal fine sarà necessario discutere, verificare e documentare lo stesso.

Al fine di acquisire piena cognizione di detti punti, il Gruppo di Verifica Ispettiva esegue sopralluoghi ed effettua interviste.

Criteri di verifica

L'Organizzazione richiedente la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001:2015 dovrà sottoporre all'esame dell'Centro Certificazione Qualità, se applicabili agli scopi della verifica, una copia dei seguenti documenti gestiti in forma controllata:

- Manuale Ambientale (se presente) che riporti la Politica Ambientale, gli Obiettivi e i Programmi Ambientali ed il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione;
- Analisi Ambientale Iniziale, che comprenda identificazione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali significativi e che riporti il lay-out del/i sito/i;
- Elenco delle procedure interne e dei documenti rilevanti ai fini della gestione ambientale;
- Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'organizzazione e dell'attività svolta;
- Organigramma dell'Organizzazione;
- Autorizzazioni di natura ambientale in possesso dell'Organizzazione ed elenco degli adempimenti ambientali applicabili all'Organizzazione;
- Elenco dei cantieri in corso, con descrizioni delle attività ivi esplicitate, ove applicabile;
- Ultimo Riesame della direzione;
- Pianificazione audit interni.

La verifica dei citati documenti viene eseguita confrontando la documentazione con:

- La norma di riferimento;
- I Regolamenti Tecnici del Dipartimento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione di ACCREDIA (ove applicabile);
- I requisiti dell'Istituto.

Centro Certificazione Qualità può richiedere a sua discrezione, anche altri documenti, oltre a quelli sopra citati, ritenuti importanti ai fini della valutazione del Sistema di Gestione Ambientale.

L'Organizzazione richiedente la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001:2015 dovrà sottoporre all'esame di Centro Certificazione Qualità le seguenti **informazioni documentate**:

- Campo di applicazione dell'SGA (punto norma 4.3)
- Politica ambientale (punto norma 5.2)
- Rischi e opportunità da affrontare e processi necessari (punto norma 6.1.1)
- Criteri per la valutazione di aspetti ambientali significativi (punto norma 6.1.2)
- Aspetti ambientali con impatti ambientali associati (punto norma 6.1.2)
- Aspetti ambientali significativi (punto norma 6.1.2)
- Obiettivi ambientali e piani per raggiungerli (punto norma 6.2)
- Controllo operativo (punto norma 8.1)
- Preparazione e risposta alle emergenze (punto norma 8.2).

Il Valutatore incaricato, una volta analizzati e valutati i documenti del richiedente, e completate le attività di Stage 1, predisporre il piano della verifica di Stage 2 e lo allega al Modulo Rapporto di Stage 1.

Il piano di audit per lo Stage 2 dovrà essere realizzato in base alle conclusioni dello Stage 1 e dovrà tenere in considerazione l'importanza specifica degli aspetti ambientali significativi, il livello di conformità legislativa ed i risultati del ciclo di audit interno; detto documento conterrà informazioni in merito a:

- I membri del gruppo di verifica (GVI);
- Le unità organizzative, gli elementi del sistema e i processi da valutare;
- I tempi previsti per le valutazioni.

L'organizzazione richiedente, adducendo valide motivazioni, può ricusare il GVI; in tale ipotesi e previa valutazione delle motivazioni addotte, l'Istituto provvederà alla designazione di un nuovo GVI.

Eventuali obiezioni sollevate dall'organizzazione dovranno essere immediatamente comunicate a Centro Certificazione Qualità; nel caso le eventuali obiezioni siano comunicate nei 3 giorni lavorativi precedenti la data di inizio visita e comportino la riprogrammazione della stessa ad altra data Centro Certificazione Qualità può richiedere il pagamento sulla base dell'impegno delle risorse che erano state previste.

5.2 Stage 2

Valutazione del Sistema

A parziale integrazione di quanto già definito nel regolamento di certificazione di Centro Certificazione Qualità si rappresenta quanto segue:

- L'audit di Stage 2 verrà effettuato anche sulla base del documento di Analisi Ambientale Preliminare nella revisione aggiornata;
- Nel sopralluogo presso il/i sito/i produttivo/i, verranno effettuati accertamenti sugli impianti e interviste con il personale dell'Organizzazione coinvolto nel Sistema di Gestione Ambientale.

Inoltre, per le Organizzazioni che operino su più siti permanenti, anche le seguenti attività devono essere gestite dalla funzione centrale dell'Organizzazione:

- Analisi Ambientale siti
- Modifiche degli aspetti e degli impatti associati per i Sistemi di gestione Ambientale.

Relativamente, poi, alle Organizzazioni che operino nei cantieri temporanei è richiesta la predisposizione di una Analisi Ambientale Iniziale o un piano di gestione ambientale che trovi, poi, applicazione nelle lavorazioni da eseguire adattandoli ad ogni cantiere.

5.3 Emissione del certificato

Ad integrazione di quanto riportato nel §10 del "Regolamento per la certificazione e l'uso del marchio" (REG01), per il rilascio dei certificati del sistema gestione qualità, nei certificati UNI EN ISO 14001:

- La ragione e sede sociale devono essere unici. Il sito oggetto di certificazione, non necessariamente coincidente con la sede sociale, deve essere unico. E' possibile indicare sullo stesso certificato più siti produttivi ove detti siti facciano capo ad un'unica organizzazione madre (holding e gruppi).
- Tenendo conto dell'interpretazione di unità operativa fornita nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.1, qualora all'interno di un sito, sia possibile certificare una (o più) unità operative dell'organizzazione, ma non tutte quelle presenti all'interno del sito stesso, le unità operative non coperte da certificazione dovranno essere riportate sul certificato, come esclusioni.
- Nel caso di attività di servizi, lo scopo del certificato e le esclusioni dovranno essere congruenti con quanto riportato nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.2. In particolare, se l'esclusione riguarda attività tipicamente di servizio che si svolgono nel territorio o in siti mobili, le esclusioni dovranno essere esplicitate nello scopo e tali attività di servizio che si intende escludere devono avere una completa autonomia organizzativa. Si rimanda al documento UNI/TR 11331 per maggiori dettagli.

5.4 Sorveglianza

Centro Certificazione Qualità sviluppa le proprie attività di sorveglianza in modo tale che le aree e le funzioni rappresentative, coperte dal campo di applicazione del sistema di gestione, siano monitorate, tenendo conto delle modifiche intervenute all'Organizzazione certificata ed al suo sistema di gestione; durante gli audit di sorveglianza dello schema ambientale, l'OdC include nella valutazione:

- il mantenimento del possesso delle autorizzazioni, complete e in corso di validità e/o il controllo dei procedimenti autorizzativi in corso;
- il controllo e la sorveglianza delle attività collegate ai diversi aspetti ambientali significativi;
- la verifica della gestione della manutenzione e dei fornitori/appaltatori, aspetti tutti trattati all'interno del punto 4.4.6 – controllo operativo della norma UNI EN ISO 14001;
- il controllo e la corretta gestione da parte dell'Organizzazione di tutte le aree fisiche in cui si svolgono attività (reparti, depositi, piazzali, ecc.).

La programmazione delle attività di sorveglianza – che comprende sempre e comunque il programma triennale di audit – deve essere effettuata in modo tale da pre-definire, per quanto possibile, anche i contenuti dei singoli audit oltre che le tempistiche correlate.

Il programma triennale di audit ed i piani dei singoli audit potranno essere successivamente perfezionati ed adattati, in funzione delle risultanze delle verifiche o di altri input relativi allo stato del sistema.

5.5 Prescrizioni relative alle organizzazioni del settore IAF 28

Per le Organizzazioni appartenenti al Settore IAF 28 (imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi), l'Audit di valutazione viene effettuato sia in sede che in cantiere. I tempi di Audit vengono calcolati sulla base del IAF MD5, considerando l'organico complessivo dell'Organizzazione, il livello di rischio e la complessità ambientale delle attività. Detti tempi vengono incrementati in funzione del numero di cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità. La verifica del primo cantiere non viene considerata come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti dallo IAF MD5; per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Si considerano tempi aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento al cantiere superiori ad un'ora.

In Stage di prima certificazione deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività. Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo.

Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro esterno”, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici sono definiti dall'OdC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente comunicati all'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso.

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto appresso descritto. Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

Audit di Sorveglianza e Rinnovo

In Stage di sorveglianza annuale e nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo. Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto appresso descritto.

Al rinnovo, nello scopo di certificazione, vengono confermate da Centro Certificazione Qualità esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica in cantiere nel precedente triennio di certificazione.

Estensione

L'estensione dello scopo di certificazione può essere concessa solo dietro formale richiesta dell'Organizzazione e comunicazione della presenza di un cantiere in cui sia possibile verificare l'attività oggetto di estensione, in seguito alla quale Centro Certificazione Qualità provvede alla eventuale formulazione di un'Offerta e quindi alla pianificazione di un Audit Supplementare per valutare se possa essere, o meno, concessa.

Tale audit può essere effettuato unitamente all'audit di sorveglianza. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sia per esigenze dell'Organizzazione sia perché la richiesta di estensione è a cavallo di due audit di sorveglianza, l'Audit Supplementare sarà svolto limitatamente all'oggetto dell'estensione della certificazione.

Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

L'analisi di un'evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.

Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti; non risulta applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione del sistema dell'Organizzazione. Le evidenze di cui sopra non devono riguardare attività, associate ad una o più tipologie di opere, concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

Non è possibile rilasciare certificazioni sulla base di evidenze documentali ed in assenza di verifiche in cantiere. Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo.

Il GVI può considerare elementi documentali quali evidenze oggettive di una corretta gestione ambientale delle attività, in sostituzione della verifica in cantiere/sito per una sola attività associata ad una tipologia di opera, purché comprensivi dei seguenti elementi vincolanti:

- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi della commessa;
- permessi ed autorizzazioni;
- evidenze della corretta gestione dei rifiuti (es. classificazione dei rifiuti, formulari, registri di carico e scarico), ove applicabile;
- procedure operative relative alle attività di cantiere;
- registrazioni che evidenzino l'applicazione in campo delle procedure;
- evidenza della conduzione degli audit interni.

6 Doveri specifici delle Organizzazioni inerenti la conformità legislativa

Sebbene l'audit di certificazione di sistema di gestione non sia un audit di conformità legale, Centro Certificazione Qualità valuta la volontà e la capacità del sistema di gestione di garantire che l'Organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentata e contrattuale.

Qualora, durante le verifiche mirate a valutare la capacità e volontà dell'Organizzazione di rispettare i requisiti di tipo legislativo, il GVI dovesse individuare delle carenze di natura legislativa, che abbiano una relazione con l'ambito di applicazione oggetto di certificazione, questi dovrà emettere una NC la cui gravità verrà definita in accordo alla norma di riferimento.

Nel caso in cui una determinata attività sia soggetta al rilascio di una o più autorizzazioni da parte delle autorità competenti designate, e l'organizzazione richiedente la certificazione non sia in possesso di tali autorizzazioni, Centro Certificazione Qualità non può rilasciare la certificazione, tranne nel caso in cui la stessa organizzazione sia in grado di dimostrare di aver presentato la domanda di autorizzazione completa e corretta (riportante tutte le informazioni pertinenti in modo esatto) con un anticipo non inferiore al tempo che la legge concede all'autorità competente per rilasciare l'autorizzazione. Se nessun termine temporale può comunque essere reperito, detto termine si presume pari a 6 (sei) mesi, fatta eccezione per quei casi in cui la legislazione preveda il cosiddetto "silenzio-diniago". Centro Certificazione Qualità si riserva il diritto di tenere sotto controllo il comportamento dell'Organizzazione nell'ambito di eventuali iter autorizzativi non completati o in Stage di modifica, integrazione o aggiornamento, anche con attività di audit supplementari.

Qualora Centro Certificazione Qualità accerti in Stage 1 che l'Organizzazione non ha presentato domanda di autorizzazione nei tempi sopra definiti, la certificazione non potrà essere rilasciata prima che siano trascorsi i suddetti tempi. In ogni caso, nel momento in cui l'Organizzazione ottiene le autorizzazioni richieste, ogni non conformità relativa a quell'aspetto deve ritenersi risolta e si può procedere con il rilascio della certificazione.

Nel caso in cui durante le sorveglianze, i rinnovi o le visite straordinarie o supplementari, vengano evidenziati situazioni di non conformità autorizzativa non riscontrate negli audit precedenti (ad esempio una autorizzazione scaduta, oppure un nuovo impianto per il quale non è stata ottenuta l'autorizzazione) Centro Certificazione Qualità rilascia una NC grave. Se la domanda non è stata presentata, l'organizzazione dovrà provvedere immediatamente all'inoltro della necessaria domanda, completa e esatta, pena la sospensione della certificazione. Nel caso in cui, invece, la domanda sia stata presentata nei tempi corretti o comunque previsti dal presente regolamento, Centro Certificazione Qualità può considerare la situazione conforme e l'Organizzazione dovrà informare l'OdC di ogni sviluppo della pratica in questione.

Per le situazioni di natura tecnica, operativa e/o analitica, è necessario prendere in considerazione il contesto di riferimento per valutare le condizioni del mantenimento della certificazione. Pertanto, in presenza di una situazione puntuale, riconducibile a condizioni di eccezionalità/casualità dell'evento ed in cui l'Organizzazione è in grado di dimostrare una corretta modalità di gestione e tempi di rientro definiti, Centro Certificazione Qualità provvederà ad emettere una NC minore che non comprometta il mantenimento della certificazione, ma che consenta di documentare quanto riscontrato. In caso contrario sarà necessario, invece, emettere una NC maggiore che, in assenza di un'adeguata e tempestiva azione correttiva da parte dell'Organizzazione, comporterà la sospensione della certificazione.

Procedimenti legali in corso

Nel caso di un'Organizzazione coinvolta, direttamente o tramite persone fisiche che la rappresentino, in procedimenti legali in corso o in sentenze passate in giudicato in merito ad aspetti ambientali, Centro Certificazione Qualità si riserva il

diritto di richiedere l'effettuazione di audit supplementari per assicurare adeguata e sistematica sorveglianza del problema specifico e dimostrare che, riguardo l'oggetto della condanna o del procedimento, non sia in essere, al momento della verifica, la violazione o il reato contestato.

L'Organizzazione ha il dovere di informare Centro Certificazione Qualità su tutti gli sviluppi dei procedimenti in essere. Nel caso in cui aree, attività, impianti compresi nello scopo del certificato siano oggetto di sequestro, Centro Certificazione Qualità valuterà se il sequestro renda impossibile verificare che il sistema di gestione continui ad essere conforme ed efficacemente attuato e, in caso negativo, provvederà a sospendere il certificato.

7 Prescrizioni relative al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI)

La prevenzione incendi costituisce un aspetto con ricadute “ambientali” e come tale è ritenuto pertinente all'applicazione della norma UNI EN ISO 14001, pertanto le Organizzazioni hanno l'obbligo di mantenere la conformità alle prescrizioni di cui al DPR 151/2011, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

A tal fine, le Organizzazioni certificate e certificande sono tenute a:

- individuare tutte le proprie attività ricadenti nella lista delle attività soggette ed il procedimento applicabile in funzione della “categoria” di appartenenza;
- attivare i procedimenti amministrativi pertinenti e condurli con correttezza e tempestività, nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge;
- rispondere con tempestività e completezza alle eventuali richieste di integrazioni delle autorità competenti.

In caso contrario non sarà possibile rilasciare il certificato, fino alla risoluzione di tutte le carenze evidenziate.

Per le attività appartenenti alle **categorie B e C** di cui al DPR 151/2011, le Organizzazioni certificate e certificande devono dare evidenza:

- che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto approvato dal Comando dei VVF, in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VVF, con tempestività e completezza;
- che, in relazione ai lavori ancora da completare o ai dispositivi di sicurezza non ancora attuati, siano in essere misure di sicurezza tali da rendere il rischio accettabile a giudizio di Centro Certificazione Qualità;
- che sia definito un programma di messa a norma adeguato ai rischi presenti, comprendente Stage e tempi per il completamento dei lavori previsti e per il perfezionamento sia del procedimento amministrativo che dei lavori di messa a norma.

Centro Certificazione Qualità provvederà a basare le valutazioni sul grado di implementazione del progetto antincendio approvato dai VVF, tenendo in conto anche i rischi residui al momento dell'audit.

Nei casi di progetti di adeguamento di lunga durata e grande impegno economico, Centro Certificazione Qualità provvederà a controllare che la messa a norma proceda nel tempo in conformità ad un programma concordato in Stage di certificazione, anche mediante audit supplementari; il perdurare delle condizioni di non conformità oltre i tempi stabiliti dal programma concordato può causare la sospensione del certificato.

Fatto salvo quanto sopra esposto, nei casi in cui l'azienda abbia presentata l'istanza di cui all'art.4 c.1 (SCIA) nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge, e sia in possesso della ricevuta rilasciata dal Comando competente, la certificazione potrà essere concessa.

Per le attività appartenenti alla **categoria A**, le Organizzazioni, prima dell'emissione del certificato, sono tenute a dare evidenza dell'avvenuta presentazione della SCIA nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge.

Prima di avviare qualsiasi nuova attività soggetta al controllo dei VVF o di modificarne una esistente e già “a norma”, l'azienda deve avere prima assicurato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo esercizio dell'attività, inclusa l'applicazione delle misure di sicurezza. Nel caso un'Organizzazione eserciti un'attività o utilizzi un impianto soggetti al controllo dei VVF al di fuori delle condizioni sopra esposte, Centro Certificazione Qualità provvederà a richiedere all'Organizzazione di regolarizzare immediatamente la propria posizione, pena la sospensione della certificazione.

Le Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al **D.Lgs. 334/99** dovranno dimostrare:

- di aver avviato la pratica prima del rilascio della certificazione con anticipo adeguato a quanto previsto dal capitolo 4.2 del documento UNI TR 11331;
- di continuare a seguire con tempestività la pratica, trasmettendo agli organi competenti (Comitato e Comando) le istanze ed i documenti previsti dalla legge e sollecitando gli enti competenti per quanto di propria competenza;
- di aver posto in essere gli interventi e dispositivi previsti dal Rapporto di Sicurezza.

Nel caso l'organizzazione abbia effettuato la perizia giurata di cui al comma 6 dell'articolo 4 del DMI 19/03/2001, corredata dalle relative certificazioni, Centro Certificazione Qualità potrà rilasciare e/o mantenere la certificazione.

8 Prescrizioni relative all’individuazione di “pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni

Ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare dell’articolo 242, nel caso in cui, presso siti con attività in esercizio, Centro Certificazione Qualità raccoglie evidenze tali da far ritenere che vi sia la possibilità “di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione” (articolo 242 comma 1) a fronte di eventi avvenuti anteriormente, oppure nel caso in cui il rischio di contaminazione appaia possibile a causa di attività in essere (incidenti, nuovi fenomeni di inquinamento), durante l’audit di certificazione (Stage 1 o 2) è possibile riscontrare le seguenti casistiche:

a) Presso i siti dell’Organizzazione il GVI non rileva alcuna evidenza che faccia pensare a possibilità di contaminazione. In questo caso il GVI richiederà comunque all’Organizzazione di descrivere nei propri documenti (analisi iniziale e/o documenti di sistema) l’aspetto, con particolare riferimento alle attività pregresse, e di esplicitare le motivazioni per cui non sussiste il pericolo di superamento dei limiti;

b) Il GVI raccoglie, durante sopralluoghi presso i siti dell’Organizzazione o esame di documenti, evidenze tali da far ritenere che vi sia possibilità di contaminazione. In questo caso il GVI dovrà esaminare i documenti del SGA – ed in particolare quelli relativi all’applicazione del punto 4.3.1 e 4.5.1 ed eventualmente altri che si rivelassero rilevanti nella circostanza e:

1) se l’Organizzazione ha a sua volta identificato possibilità di contaminazione ed ha avviato le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il GVI verificherà, a prescindere da chi sia responsabile dell’inquinamento, la progressiva e tempestiva applicazione delle prescrizioni del decreto stesso da parte dell’Organizzazione a partire dall’obbligo di dare comunicazione agli enti competenti ed emetterà eventuali NC secondo i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331; si presume in questo caso che l’Organizzazione abbia valutato significativo questo aspetto;

2) se l’Organizzazione non ha dato comunicazione agli enti competenti, né pianificato o eseguito un piano della caratterizzazione, ma ha valutato in qualche misura “significativo” l’aspetto ed ha eseguito indagini preliminari per valutare le concentrazioni di inquinanti nel suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee allo scopo di confrontarle con i valori limite applicabili, il GVI deve valutare le risultanze delle indagini svolte e comportarsi di conseguenza (se le concentrazioni non superano i valori limite CSC, l’Organizzazione non è soggetta ad obblighi specifici);

3) se l’Organizzazione, nella stessa situazione di cui al punto precedente, non ha eseguito indagini preliminari, il GVI deve richiedere, emettendo non conformità, misure di controllo, sorveglianza o miglioramento da parte dell’Organizzazione in relazione all’aspetto ed in particolare dovrà richiedere monitoraggi diretti o indiretti (ad esempio prove di tenuta dei serbatoi) della qualità di suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee, comunque tali da consentire di escludere il rischio di contaminazione;

4) se l’Organizzazione non ha ritenuto di individuare possibilità di contaminazione e non ha quindi redatto comunicazioni, non ha pianificato o eseguito un piano della caratterizzazione, non ha fatto indagini preliminari e non ha valutato in qualche misura “significativo” l’aspetto o non lo ha identificato per nulla, il GVI deve verificare l’affidabilità del procedimento adottato dall’Organizzazione per la valutazione degli aspetti ambientali e deve emettere una NC che evidenzia una carenza sostanziale del SGA nella affidabilità della procedura di identificazione o valutazione degli aspetti ambientali ed eventualmente richiedere subito l’esecuzione di verifiche ambientali come al punto precedente.

Le non conformità che il GVI deve emettere nei casi 1 e 2 sono da riferire alla non efficace gestione della conformità legislativa e devono avere un peso coerente con i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331.

Nelle visite di sorveglianza, rinnovo o straordinarie, il GVI deve applicare criteri interpretativi uguali a quelli sopra esposti.

Le non conformità che il GVI deve emettere nei casi 3 e 4 sono riferite in linea di massima al SGA e non alla gestione della conformità legislativa, salvo diversa scelta motivata dal GVI e devono avere un peso coerente con i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331.

9 Prescrizioni relative alla gestione di fornitori e appaltatori

In ottemperanza al punto 8.1 della UNI EN ISO 14001:2015, è responsabilità dell’organizzazione analizzare gli aspetti ambientali collegati ai beni ed ai servizi di cui si approvvigiona.

Centro Certificazione Qualità si riserva la possibilità di verificare, nell’ambito dell’audit iniziale o dei successivi audit di sorveglianza, eventuali fornitori dell’Organizzazione, se sono loro affidati processi rilevanti rientranti nell’oggetto della certificazione.

10 Sospensione e revoca della certificazione

Oltre a quanto già stabilito nel §15 del “Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio” (REG01), Centro Certificazione Qualità ha facoltà di sospendere temporaneamente, per un periodo massimo di 6 mesi, la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale nel caso in cui:

L’Organizzazione contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento;

durante le sorveglianze, i rinnovi o le visite straordinarie o supplementari, vengono evidenziate situazioni di non conformità autorizzativa non riscontrate negli audit precedenti (ad esempio una autorizzazione scaduta, oppure un nuovo impianto per il quale non è stata ottenuta l’autorizzazione) e l’Organizzazione non provvede immediatamente all’inoltro della necessaria domanda, completa ed esatta;

aree, attività, impianti compresi nello scopo del certificato siano oggetto di sequestro, ed il sequestro rende impossibile verificare che il sistema di gestione continui ad essere conforme ed efficacemente attuato;

L’Organizzazione eserciti un’attività o utilizzi un impianto soggetti al controllo dei VVF al di fuori delle condizioni previste, e l’Organizzazione non provvede a regolarizzare immediatamente la propria posizione;

L’Organizzazione non rispetta il programma di messa a norma stabilito in Stage di certificazione, relativamente ai progetti di adeguamento in materia antincendio.

11 Registrazione dei reclami

Oltre a quanto già stabilito nel regolamento dell’Centro Certificazione Qualità a proposito dei sistemi di gestione qualità, l’Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- Aspetti/impatti ambientali.
- Incidenti/emergenze ambientali accorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull’ambiente.
- Eventuali reclami relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti.
- Eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale.

Tali documenti devono essere a disposizione di Centro Certificazione Qualità, unitamente alle relative azioni correttive/preventive intraprese.

L’Organizzazione deve tenere informato Centro Certificazione Qualità circa l’eventuale presenza di osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o a situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività che l’Organizzazione svolge, indipendentemente dal campo di applicazione del SGA.

12 Uso del Logo e del Certificato

Le regole per l’uso del logo e del marchio Accredia sono definite nel documento REG01 “Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio”, al quale si rimanda.

Relativamente allo Schema Ambientale il logo deve essere seguito (come da esempio seguente) dalle diciture:

- “Organizzazione con Sistema di Gestione Ambientale certificato”;
- “UNI EN ISO 14001:2015” (a seconda del certificato in possesso dell’Organizzazione”

Le misure massime di riproduzione del logo sono: altezza 40 mm e larghezza 40 mm.



**CENTRO
CERTIFICAZIONE
QUALITÀ**

Organizzazione con Sistema di Gestione Ambientale
Certificato UNI EN ISO 14001:2015

Le Organizzazioni il cui certificato riporta anche il logo ACCREDIA possono utilizzare tale riferimento (sia nella versione a colori che in bianco e nero) in abbinamento al logo di CCQ come negli esempi sotto riportati.



Obbligatoriamente il logo deve essere seguito dalle diciture:

- “Organizzazione con Sistema di Gestione Ambientale certificato”;
- “UNI EN ISO 14001:2015”

Le misure massime di riproduzione del logo di CCQ sono: altezza 40mm e larghezza 40 mm, mentre quelle del logo ACCREDIA sono definite nel relativo documento RG-09 “Regolamento per l’Uso del Marchio ACCREDIA” disponibile sul sito web www.accredia.it

I colori sono:

- logo di CCQ: colore del logotipo in blu Pantone n° 072 CVC per le linee esterne (lettera “C” esterna) e la scritta “Centro Certificazione Qualità”, in blu Pantone n° 2716 CVC per le linee intermedie (lettera “C” intermedia) e Cool Gray Pantone n° 5 CVC per la lettera Q interna. Nel caso in cui l’Organizzazione riporti il marchio di CCQ su documenti non stampati in quadricromia, tale riproduzione può essere effettuata solo in colore nero uniforme, a condizione che per lo stesso risultino chiaramente distinguibili le linee/lettere del pittogramma;
- logo del ACCREDIA: vedi relativo Regolamento per l’Uso del Marchio ACCREDIA disponibile sul sito web www.accredia.it

Nella composizione grafica, vanno rispettate le proporzioni stabilite dalle dimensioni di riferimento di cui alle sopra riportate figure. In ogni caso, le dimensioni del logo ACCREDIA (in orizzontale e verticale) non devono mai risultare superiori alle corrispondenti dimensioni del logo di CCQ. Per applicazioni di carattere documentale, i loghi possono essere ridotti, nel rispetto delle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni di cui sopra. Parimenti, per applicazioni su “superfici” di grandi dimensioni, i due loghi abbinati possono essere ingranditi, sempre mantenendo il rapporto delle dimensioni come sopra. In alternativa alla composizione grafica di cui alle figure sopra riportate, è applicabile la versione semplificata con scritta “Organismo accreditato da ACCREDIA” da applicare in orizzontale o verticale nelle immediate adiacenze del logo di CCQ; le dimensioni della scritta non devono eccedere (in orizzontale e verticale) i corrispondenti spazi occupati dal logo di CCQ stesso.

La certificazione di un sistema di gestione non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati, pertanto, il licenziatario deve pubblicizzare la certificazione in modo da non generare equivoci nel mercato. Il logo di CCQ può essere utilizzato su diversi supporti rispettando le limitazioni di seguito riportate, per garantire che non sia interpretato come indicazione di conformità del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto • Imballaggio primario • Documentazione tecnica di prodotto 	<ul style="list-style-type: none"> • Altri Imballaggi escluso il primario • Informazioni di accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Sito web • Carta intestata • Pubblicità • Depliant e listini • Veicoli da lavoro • Edifici • Abiti da lavoro
NON CONSENTITO	CONSENTITO	CONSENTITO

È considerato come imballaggio tutto ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o danneggiato. Sono considerate informazioni di accompagnamento ciò che è disponibile separatamente ovvero

facilmente separabile. La dichiarazione non deve sottintendere in alcun modo che il prodotto, processo o servizio sia certificato attraverso i mezzi di cui sopra. La dichiarazione deve comprendere:

- Identificazione (per esempio marca o nome) dell'organizzazione certificata;
- Il sistema di gestione qualità e la norma di applicabile;
- L'indicazione dell'organismo Centro Certificazione Qualità Srl